



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ROMA 1 LUGLIO 2016 PROT. 219267

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI**

per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'INTERNO

**ALL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF) PRESSO
LA BANCA D'ITALIA**

CIRCOLARE N. 3691/C

**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO**

ALL'UNIONCAMERE
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
PEC: tagliacarne@legalmail.it

Oggetto: Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e decreto direttoriale 1 luglio 2016. Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative a norma del comma 10 bis dell'articolo 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33.

Il D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto, all'articolo 4, comma 10-bis, la possibilità di costituire le società destinate all'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012 (d'ora innanzi start-up), in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss. del codice civile.

In particolare la norma di legge richiamata afferma che: «*Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e*



sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio u.s., è stato redatto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up, secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal richiamato comma 10 bis.

Si deve preliminarmente precisare che il procedimento introdotto dal comma 10 -bis è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile. Pertanto, a solo scopo *tutioristico*, si precisa che codesti uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.

Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 (di seguito decreto ministeriale), in adesione alla delega normativa, ha, ovviamente, regolato esclusivamente il modello standard alternativo, rimanendo disciplinato dal codice civile, dalla legge 89 del 1913 (di seguito legge notarile) e dalle altre norme di sistema, l'ordinaria costituzione tramite atto pubblico.

La scelta di concentrare sul tipo societario della s.r.l., il decreto attuativo è dettata da due ordini di ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte in sezione speciale e costituite in forma di s.r.l. (che rappresentano ad oggi oltre l'80% del numero complessivo delle start-up); in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore degli articoli 25 e seguenti del D.L. 179 del 2012 ha riservato alle start-up s.r.l. (*ex pluribus* la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, all'*equity crowdfunding*, ...).

Con lo stesso decreto ministeriale sono state tracciate in via ovviamente generale, le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese. Tenuto conto della originalità della disciplina introdotta dal comma 10 bis, il decreto ministeriale, ha dettato le regole formali a cui i depositanti e gli uffici iscriventi, dovranno attenersi ai fini dell'espletamento della formalità avente efficacia costitutiva.

Gli oneri formali richiesti dal decreto ministeriale alle parti costituenti sono individuati all'articolo 1 e sono fondati sulla necessità di individuare un raccordo tra le norme codicistiche (dettate dagli articoli 2463 e ss. del codice civile) e la disciplina del comma 10 bis citato.

Si richiede innanzi tutto la sottoscrizione elettronica a norma dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82 del 2005, di seguito CAD), da parte di ciascun contraente (o da parte dell'unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico formato ai sensi degli articoli 20 e seguenti del CAD, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche che codesti uffici devono svolgere ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE e delle norme antiriciclaggio.

Pertanto, operativamente, l'onere formale degli atti costitutivi, sottoscritti a norma dell'art. 24 del CAD, risulterà assolto quando riporterà l'impronta digitale di ciascuno dei (o del) sottoscrittori, e quando esso accede a un documento informatico, nel rispetto dell'articolo 21, commi 2 e 3, del CAD medesimo. Non rispetta, di conseguenza, l'onere formale di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e



poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sulla base delle specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale in data odierna) all'ufficio del registro delle imprese, come già evidenziato nella nota alla Camera di commercio di Padova del 7 dicembre 2015, prot. 265996, sul consimile caso dei contratti di rete redatti secondo il modello standard di cui al DM 122/2014 (nota rinvenibile su www.mise.gov.it, inserendo nella barra di ricerca, in alto a destra, il citato numero di protocollo).

Sempre ai fini del rispetto dell'onere formale, l'articolo 1 del decreto ministeriale richiede anche che, ai fini del rispetto sostanziale del principio della consensualità di cui all'articolo 1325 del codice civile, in caso di atto plurilaterale, tutte le sottoscrizioni debbano essere apposte entro complessivi dieci giorni.

L'articolo 2 del decreto ministeriale è invece dedicato ai controlli che gli uffici dovranno porre in essere ai fini dell'iscrizione in sezione ordinaria (iscrizione propedeutica a quella in sezione speciale) che, nonostante l'originalità delle modalità di costituzione della s.r.l., non perde la sua efficacia costitutiva.

Il criterio determinante, pertanto, è quello espresso tanto nel decreto ministeriale, quanto nel decreto direttoriale in data odierna (di seguito decreto direttoriale), di richiamo dell'articolo 11 della direttiva 101/2009/CE (cd. Prima direttiva, di seguito direttiva), che prevede l'alternatività dei controlli preventivi giurisdizionali, amministrativi o in assenza di entrambi dell'atto pubblico. Il richiamo, nei visti e nell'articolato del decreto ministeriale e del decreto direttoriale, dell'art. 11 della direttiva è strumentale alla necessità, in presenza di un'iscrizione con efficacia costitutiva (alla quale conseguono gli effetti di cui all'articolo 12, ultimo paragrafo della direttiva, recepita in diritto nazionale dall'articolo 2332 del codice civile), di prevedere che siano effettivamente assicurati tutti i controlli preventivi per l'iscrizione dell'atto.

Il decreto ministeriale individua nell'articolo 2 tutti i controlli che devono essere svolti dall'ufficio del registro delle imprese all'atto dell'iscrizione in sezione ordinaria della s.r.l. start-up costituita sulla base del modello standard sottoscritto a norma dell'articolo 24 del CAD.

Questi sono di quattro tipi: di mera legalità formale [lettere a), b), c), e), f), g), j)], di legalità formale allargata nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva [lettera h)], di legalità formale dedicata [lettere d) ed i)], di verifica antiriciclaggio [lettera k)].

Con riferimento alle lettere d) ed i), si deve tenere presente che il legislatore del comma 10 bis ridetto, ha disciplinato una modalità speciale ed alternativa di costituzione di società di capitali e cooperative, che richiedono l'iscrizione in sezione speciale delle start-up. Sotto questo aspetto l'iscrizione provvisoria in sezione ordinaria del registro delle imprese è finalizzata esclusivamente alla successiva iscrizione in sezione speciale. La verifica che l'ufficio è chiamato a svolgere a norma della lettera d) anticipa quella che è chiamato a svolgere ordinariamente ai fini dell'iscrizione in sezione speciale. Alle medesime finalità è rivolta la verifica formale di cui alla lettera i).

Risponde invece alle verifiche preventive di cui alla direttiva il contenuto della lettera e), che deve essere letto in combinato con quanto disposto dal decreto direttoriale.

L'ufficio ricevente dovrà verificare che, al di là della pertinenza nell'oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.



L'ufficio è comunque chiamato anche a verificare (sempre nel rispetto della disciplina dell'articolo 11 della direttiva) la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti.

Sotto questo aspetto, a titolo meramente ricognitivo e non esaustivo, si segnalano i seguenti controlli (collegati in forma estensiva a quelli di legalità formale) cui gli uffici riceventi saranno tenuti.

In primo luogo occorre verificare che il (o ciascun) firmatario sia giuridicamente capace. Sotto questo aspetto la apposizione della firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del CAD, garantisce che, in sede di rilascio “a vista”, sia stata già effettuata dalla autorità di registrazione, la verifica dei requisiti di cui si tratta. Infatti i commi 3 e 4 dell'articolo 24 del CAD, affermando che «3. *Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso*», militano in questa direzione.

In ogni caso gli uffici provvederanno a verificare quanto segue:

a) che il firmatario sia legalmente capace e pertanto non sia minore di età, interdetto, inabilitato, soggetto ad amministrazione di sostegno. In questi casi nel rispetto delle norme civilistiche di settore il soggetto incapace o parzialmente capace, potrà intervenire in atto (ove necessario debitamente autorizzato) a mezzo del legale rappresentante (sia esso un genitore, tutore, curatore, ...). Si rammenta che i provvedimenti influenti sulla capacità del cittadino sono pubblicati tramite annotazione a margine dell'atto di stato civile “nascita”. Gli uffici potranno contattare telematicamente i Comuni tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), in via di progressivo popolamento, ovvero tramite interrogazione puntuale al Comune stesso;

b) che il firmatario sia cittadino comunitario. Nel caso di cittadino extracomunitario, stante il contenuto dell'articolo 1 del DPR 394 del 1999, attuativo del T.U. 286 del 1998, qualora sia in possesso di permesso di soggiorno non scaduto per i motivi indicati nel comma 2, dell'articolo 1 del DPR 394 del 1999, o di carta di soggiorno vi è totale equiparazione rispetto ai cittadini comunitari. In caso di mancanza di uno dei suddetti requisiti solo residualmente continua a trovare applicazione il principio della reciprocità, che questi uffici verificheranno tramite collegamento con la banca dati del Ministero degli affari esteri;

c) se il firmatario fosse cieco o ipovedente, che siano rispettati i principi di cui alla legge n. 18 del 1975; a tal uopo si rammenta che la legge qui richiamata non prevede obblighi formali o redazionali degli atti, ma solo un diritto potestativo a favore del cieco o ipovedente, il quale, ove lo ritenga opportuno o necessario può chiedere ed ottenere l'assistenza di un soggetto (cui egli accordi la necessaria fiducia) che lo assista nel compimento degli atti ovvero partecipi alla redazione degli atti stessi nei limiti indicati dall'interessato. Pertanto, trattandosi nella fattispecie qui in commento di atti sottoscritti “in remoto”, l'ufficio del registro delle imprese avrà contezza della cecità o della condizione di ipovedente del sottoscrittore, solo ove lo stesso chieda di avvalersi delle disposizioni della citata norma del 1975. In tal caso l'ufficio ricevente verificherà:

1. la espressa richiesta del sottoscrittore cieco/ipovedente di avvalersi dell'ausilio di persona di propria fiducia;



2. la generalizzazione della persona medesima;
3. la sottoscrizione digitale da parte di tale soggetto preceduta dalle parole “partecipante alla redazione dell'atto”, come espressamente previsto dalla prefata legge 18 del 1975.

Nel caso in cui il soggetto cieco o ipovedente non intenda avvalersi del disposto della norma di settore, nessuna verifica sarà in capo all'ufficio ricevente;

d) la condizione patrimoniale dei sottoscrittori, ove essi abbiano contratto matrimonio civile o concordatario. Gli uffici provvederanno a verificare, tramite atto di stato civile (quindi presso il Comune) lo stato patrimoniale del sottoscrittore coniugato, che potrà agire in regime di separazione dei beni, comunione ordinaria o convenzionale.

Si rammenta che le verifiche di cui al punto d) verranno svolte da codesti uffici a norma dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000, trattandosi di dichiarazioni rese dal o dai sottoscrittori nell'atto costitutivo sotto la propria responsabilità;

e) che in caso di conferimenti in natura sia rispettato il disposto dell'articolo 2343 del codice civile, come richiamato dall'articolo 2463 del codice civile;

f) la capacità giuridica del o dei componenti, da verificarsi soprattutto con riferimento all'eventuale presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica.

Come è evidente osservare si tratta di verifiche che nella maggior parte dei casi codeste camere operano ordinariamente al momento dell'iscrizione. Con particolare riferimento all'accertamento dell'identità personale del o dei sottoscrittori appare di tutta evidenza che con il rilascio del certificato di sottoscrizione è già stata verificata dalla *registration authority* la corrispondenza del certificato al soggetto richiedente (articolo 24, comma 1, primo inciso, del CAD).

Attengono invece a fattispecie finora non praticata da codesti uffici i controlli da effettuarsi a norma della disciplina antiriciclaggio.

Le previsioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio non possono essere disattese nel caso in cui vengano costituite start-up ai sensi del comma 10 bis. In questo senso si sono espresse anche le competenti Commissioni parlamentari in relazione ai lavori preparatori del disegno di legge sulla concorrenza per una fattispecie assolutamente assimilabile alla presente.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede una tipicità di figure istituzionali chiamate a compiere le verifiche ivi contemplate. Tra queste non rientrano, ad oggi, codesti uffici. Tuttavia, ai fini di garantire la verifica antiriciclaggio, giusta quanto premesso, si ritiene di poter equiparare codesti uffici ai professionisti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo.

Codeste Camere di commercio saranno pertanto tenute a mantenere e conservare nei limiti temporali previsti dalla norma l'archivio informatico di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Detto registro, conterrà i documenti previsti dal comma 1 bis del medesimo articolo 38 e dall'articolo 36, commi 1 e 2, secondo le modalità rappresentate nell'articolo 36 medesimo.



A codesti uffici spetterà il compito di adeguata verifica del titolare effettivo, da realizzarsi secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della predetta norma, tenuto conto di quanto prescritto dal successivo articolo 20.

Tuttavia, ove la sottoscrizione dell'atto costitutivo avvenga non all'interno dell'ufficio, ma in via remota e ove l'ufficio non possa provvedere all'identificazione *de visu* del o dei contraenti, trova applicazione l'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che deve essere però letto, stante l'obbligo più volte richiamato nella norma di delega, nel decreto ministeriale, nel decreto direttoriale e nella presente circolare, di utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale, con riferimento alla lettera c) del comma 3, del predetto articolo 28 che evidenzia «*Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: ...*

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Sarà ancora compito di codesti uffici, segnalare, a norma dell'articolo 41 del ridetto decreto legislativo 231 del 2007, le eventuali operazioni sospette, secondo i criteri e gli indicatori dettati da tale norma. Si rammenta a solo titolo ricostruttivo della fattispecie il comma 6 della predetta norma che afferma «*6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. »*

Quanto precede è riferito, ovviamente all'ipotesi di atto costitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, del D.L. 3 del 2015 ed ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale.

Qualora l'atto sia stipulato secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale sono possibili due differenti soluzioni, a seconda che l'atto sia autenticato dal notaio o dall'ufficio assistenza qualificata alle imprese (in prosieguo AQI) presso codeste Camere di commercio. Nel primo caso il notaio è il soggetto obbligato a compiere le verifiche ex articolo 12 e seguenti del decreto 231 del 2007 e su di esso incomberanno tutti gli adempimenti previsti dalla norma, procedendo l'ufficio del registro delle imprese all'iscrizione senza che sia richiesto alcun adempimento in ordine alla disciplina antiriciclaggio.

Nell'ipotesi in cui il o i contraenti intendano avvalersi dell'autentica a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale, l'ufficio AQI è chiamato a svolgere le verifiche previste dalla disciplina.

A differenza del quadro sopra riferito avuto riguardo alle modalità di verifica in “remoto”, nella fattispecie qui contemplata, l'ufficio AQI svolge la propria attività di verifica *de visu*.

Pertanto, ferma l'applicazione dell'intera disciplina sopra richiamata, troverà implementazione anche la parte relativa alle verifiche di cui agli articoli 20, 22 e, consequenzialmente 21, del decreto 231 del 2007.



L'ufficio AQI, che autentica, nella persona del Conservatore o di suo delegato, le sottoscrizioni digitali dei contraenti e compie le adeguate verifiche di cui al ridetto decreto 231 del 2007, è ufficio disgiunto dall'ufficio del registro delle imprese al fine di evitare la sovrapposizione del soggetto autenticante e iscrivente, trattandosi di un soggetto, nell'ambito dell'Ente camerale, che presta appunto un'assistenza qualificata alle imprese. L'ufficio AQI è ufficio disgiunto anche da quello che conserva l'archivio informatico ed effettua le comunicazioni ai fini del decreto 231 del 2007

L'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale e l'articolo 4 del decreto direttoriale prevedono la modalità di iscrizione provvisoria dell'atto costitutivo in sezione ordinaria. La *ratio* della disciplina è ovviamente quella di evitare di stabilizzare l'iscrizione in sezione ordinaria, sino a che l'ufficio non verifica definitivamente l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25 del DL 179 del 2012, che qualificano la start-up, e non provveda all'iscrizione della stessa in sezione speciale. Effettuata l'iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato (a norma dell'articolo 2448 del codice civile) dell'indicazione della iscrizione provvisoria.

L'esigenza cautelativa sopraindicata, per le medesime complementari ragioni, non potendo costituire un detrimento per l'impresa, obbliga l'ufficio alla immediata cancellazione della dizione "iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale" a norma dell'articolo 4 comma 3, del decreto direttoriale.

L'articolo 5 del decreto direttoriale evidenzia invece i possibili esiti della mancata iscrizione in sezione speciale della start-up, distinguendo ai commi 2 e 3 due fattispecie completamente differenti. Nel caso del comma 2, si è in presenza di ipotesi di non iscrizione genetica nella sezione speciale che, per quanto detto nel precedente capoverso, comporta la non iscrizione anche nella sezione ordinaria, contro la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi previsti dall'articolo 2189 del codice civile.

L'ipotesi di cui al comma 3 evidenzia la cancellazione successiva dalla sezione speciale, consentendosi in tale ipotesi il mantenimento dell'iscrizione in sezione ordinaria.

Qualora invece le parti contraenti si avvalgano dell'autentica prestata dall'ufficio AQI, dovendo codesto ufficio camerale svolgere tutti gli accertamenti riconnessi all'autentica e ben evidenziati dall'articolo 25, comma 2, del CAD che a tal proposito afferma «2. *L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e **del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.***», la verifica compiuta dall'ufficio consente l'immediata iscrizione in sezione ordinaria e speciale e l'eventuale immediato avvio dell'attività.

Oltre a quanto già richiamato in tema di atti costitutivi sottoscritti "in remoto", nella fattispecie qui in esame, dovendosi procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei contraenti *de visu*, il Conservatore o la persona da esso delegata, dovrà verificare direttamente (e



non *per tabulas*) il consenso dei contraenti stessi, che costituisce l'elemento fondamentale della “non contrarietà all'ordinamento giuridico”.

Fermo quanto già descritto analiticamente con riguardo agli accertamenti in capo all'ufficio sulla capacità dei contraenti, che qui si intende reiterato e ribadito, l'ufficio avrà cura di verificare quanto segue:

a) con riferimento ai contraenti ciechi o ipovedenti, la esplicita volontà di non avvalersi delle condizioni speciali previste dalla legge n. 15 del 1978, sopra ampiamente richiamati.

b) con riferimento ai contraenti sordi e sordomuti, purché in grado di leggere e scrivere, si darà atto di questo particolare *status* e si verificherà:

1. che il contraente sordo, legga in presenza dell'autenticante personalmente ad alta voce il contenuto dell'atto di cui si chiede l'autenticazione, che faccia espressamente proprio l'atto e che di ciò sia data esplicitazione preponendo alla sottoscrizione del contraente sordo, la seguente frase “atto costitutivo e statuto da me letto e riconosciuto come conforme alla mia volontà”;
2. che il contraente muto o sordomuto, sia assistito da un interprete di fiducia atto a comunicare con lui attraverso la lingua dei segni o mezzi convenzionali, nominato a norma di legge, legga l'atto, lo dichiari conforme alla propria volontà, pel tramite dell'interprete e che preponga alla propria sottoscrizione la frase: “atto costitutivo e statuto da me letto e riconosciuto come conforme alla mia volontà”

c) con riferimento a cittadini comunitari non a conoscenza della lingua italiana (fermo restando il criterio del bilinguismo nelle aree geografiche individuate dalle rispettive norme), si verificherà che il testo sia in duplice lingua, che la conformità della traduzione sia asseverata a norma dell'articolo 33 del DPR 445 del 2000, che il cittadino non a conoscenza della lingua sia assistito da traduttore o interprete di propria fiducia, che sottoscriverà digitalmente l'atto, indicando la propria qualità. Si applica in tale fattispecie quanto previsto espressamente dall'articolo 2250, comma 5, del codice civile, ove richiesto;

d) per i cittadini extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana, troverà applicazione quanto previsto alla lettera precedente, con l'eccezione dell'ultimo inciso.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

(Antonella Valery)

F.to Valery